



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito



Italiadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



## I.M. LICEI "TOMMASO CAMPANELLA"

SCUOLA CAPOFILIA DI AMBITO 2 REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA

LICEI: SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE-SCIENZE APPLICATE- ECONOMICO SOCIALE- MUSICALE- COREUTICO

Via Annunziata, 4 – 87021 Belvedere Marittimo (CS) – C.F. 82001110780 – C.U. Fatturazione elettronica: UFYZMO

Web: [www.liceibelvedere.edu.it](http://www.liceibelvedere.edu.it) – [www.liceibelvedere.it](http://www.liceibelvedere.it)

Telefono: 098582409 – e-mail: [cspm070003@istruzione.it](mailto:cspm070003@istruzione.it) – pec: [cspm070003@pec.istruzione.it](mailto:cspm070003@pec.istruzione.it)

### CODICE INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Art.1 lett. C comma 3 della Legge 17 maggio 2024, n. 70

*Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo*



Approvato dal Collegio dei docenti in data 12/05/2025

Delibera del Consiglio di Istituto n. 3-5-2025 del 13/05/2025

Allegato al Regolamento d'Istituto

## **INDICE**

Premessa

Riferimenti normativi

Disposizioni Generali

**Art.1** Quadro generale

**Art.2** Diritto degli studenti

**Art. 3** Finalità

**Art. 4** Bullismo

**Art. 5** Cyberbullismo

**Art. 6** Conseguenze psicologiche del bullismo e del cyberbullismo

**Art. 7** Leggi 29 maggio 2017, n.71, e 17 maggio 2024 n. 70

**Art. 8** Principale normativa scolastica di riferimento

**Art. 9** Reati e responsabilità

**Art. 10** Prevenzione

**Art. 11** Azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo

**Art. 12** Organi scolastici permanenti di presidio e loro funzioni

**Art. 13** Procedure scolastiche in caso di atti di bullismo e cyberbullismo

**Art. 14** Analisi dei rischi

**Art. 15** Decisione

**Art. 16** Misure rieducative per i minori

**Art. 17** Sanzioni disciplinari

**Art. 18** Segnalazioni e numeri telefonici dedicati

**Art. 19** Sito scolastico

**Art. 20** Disposizioni finali

**ALLEGATI**

## Premessa

La Scuola, in quanto luogo di formazione, inclusione e accoglienza, pone tra i suoi obiettivi prioritari il raggiungimento del benessere di ciascun singolo studente: la salute e la serenità psicofisica della persona rappresentano, infatti, condizioni imprescindibili per il conseguimento di tutti gli altri obiettivi educativi e didattici che la Scuola si pone.

Compito specifico delle varie componenti scolastiche è dunque quello di educare e di vigilare, in sinergia con le famiglie e gli enti del territorio, affinché ciascun alunno svolga con serenità il proprio percorso di apprendimento e di crescita. A tale scopo la Scuola mette in atto specifiche azioni, formative e educative, e al contempo detta norme di comportamento per arginare ed eliminare ciò che eventualmente mina il benessere degli studenti.

In questo contesto vuole inserirsi il Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Esso, in linea con la normativa vigente e insieme al Patto Educativo di Corresponsabilità, funge da codice di riferimento per tutto l'Istituto in materia di bullismo e cyberbullismo.

Suo obiettivo primario è quello di definire un protocollo di comportamento, chiaro e accessibile a tutti, per prevenire, individuare e contrastare all'interno dell'Istituto qualsiasi atto riconducibile al bullismo e al cyberbullismo, e più in generale a qualsiasi forma di violenza, così come previsto dalla legislazione.

Infatti l'art. 5 della legge n. 70/2024, stabilisce che siano apportate, con successivo atto regolamentare, le opportune modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1988), prevedendo, fra l'altro, nell'ambito dei diritti e doveri degli studenti, l'impegno della scuola a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza.

La legge 17 maggio 2024, n. 70, all'art. 1, interviene sulla legge n. 71/2017, estendendo il perimetro di applicazione dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo alla prevenzione e contrasto anche del bullismo, incrementando le risorse a disposizione per campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione, prevedendo la possibilità per le regioni di promuovere iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche che lo richiedano un servizio di sostegno psicologico per gli studenti, nonché l'adozione, da parte di ciascun istituto scolastico, di un codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, istituendo a tal fine un tavolo tecnico di monitoraggio, e l'obbligo del dirigente scolastico che venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di episodi di bullismo e di cyberbullismo, salvo che il fatto costituisca reato, di informare i genitori dei minori coinvolti e di applicare le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriale, promuovendo adeguate iniziative di carattere educativo. L'I.M. Licei "T. Campanella", in linea con quanto sopra indicato, intende favorire la promozione del rispetto e della convivenza civile e l'accrescimento delle competenze digitali mediante attività di formazione e azioni di sensibilizzazione, nell'ottica di una proficua alleanza educativa tra scuola, famiglia e altre agenzie educative.

L'Istituto data la natura complessa e multifattoriale dei fenomeni, mediante il presente Codice predisponde azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo volte a:

- incrementare all'interno della scuola, la consapevolezza del fenomeno da parte di tutte le sue componenti (alunni, personale scolastico, famiglie);
- individuare modalità di prevenzione;
- predisporre iniziative al fine di contrastare ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico;
- sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, il rispetto delle differenze, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, la consapevolezza dei diritti e dei doveri e il dialogo tra le culture;
- sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
- definire, infine, modalità e procedure codificate di intervento nei casi in cui si verificano e

accertino episodi di bullismo e cyberbullismo, con l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

In particolare, questo Codice interno risponde alle Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo delineate dalla Legge del 29 maggio 2017, n. 71 e alle Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo delineate dalla Legge 17 maggio 2024, n. 70.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- Direttiva MIUR n.1455/06;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti” e “Patto di Corresponsabilità”;
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- Artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;
- Artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice civile;
- Artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale;
- Legge del 29 maggio 2017, n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. (Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021)
- Legge del 17 maggio 2024 n. 70 (che sostituisce e modifica la Legge del 29 maggio 2017, n. 71), “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo”.

# Disposizioni Generali

## ART. 1 - QUADRO GENERALE

La Premessa è parte integrante del presente Regolamento e costituisce il quadro di insieme per la (valutazione del comportamento degli alunni) definizione delle azioni da intraprendere.

## ART. 2 - DIRITTO DEGLI STUDENTI

Tutti gli alunni hanno il diritto a svolgere il proprio percorso di formazione e crescita all'interno di un ambiente di apprendimento sicuro e sereno. Contemporaneamente tutti gli studenti si impegnano ad avere un atteggiamento inclusivo e rispettoso nei confronti delle differenze.

## ART. 3 - FINALITÀ

La scuola, nel tangibile impegno di contrasto al bullismo, si propone di far acquisire alle studentesse e agli studenti attitudini orientate al rispetto, favorendo un clima di benessere adeguato alla convivenza democratica che possa preparare alla cittadinanza attiva.

Nell'ottica di garantire un ambiente scolastico e un clima in classe di serena convivenza e di apertura a diverse culture e personalità e di favorire la crescita umana, il rispetto, la cooperazione e l'apprendimento, si procederà a prevenire e porre rimedio a manifestazioni che ostacolano i processi di sana convivenza con particolare riferimento a dinamiche di bullismo in ogni sua forma. Il Protocollo di azione adottato dall'Istituto I.M. Licei "Tommaso Campanella" ha la finalità di predisporre azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo per incrementare la consapevolezza del fenomeno e per individuare e disporre modalità di prevenzione.

## ART. 4 - BULLISMO

*Per "bullismo" si intende l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni (art 1 bis L. 71/2017)*

Il fenomeno, per essere ritenuto tale, è caratterizzato da elementi specifici e significativi:


- Il bullo mette in atto intenzionalmente comportamenti dannosi verso l'altro, che possono essere fisici, psicologici e verbali;
- I comportamenti di prepotenza si protraggono nel tempo;
- Il bullo sceglie vittime che non sono in grado di difendersi;
- L'attacco potrebbe essere anche indiretto, attraverso l'esclusione e la diffamazione.

Le caratteristiche distintive del fenomeno sono dunque:

- **INTENZIONALITÀ**: tali comportamenti non sono il frutto di un'azione impulsiva, ma un atto deliberato e premeditato, finalizzato ad arrecare un danno alla vittima o a ferirla, sia con mezzi verbali che fisici o attraverso forme di rifiuto sociale e isolamento.
- **PERSISTENZA**: L'interazione bullo-vittima è caratterizzata dalla ripetitività di comportamenti di prepotenza protratti nel tempo.
- **SQUILIBRIO DI POTERE** tra chi attacca e chi subisce: volontà di imporre un dominio sulla

vittima. Il bullo cerca tra le sue vittime la persona fragile che possa facilmente alimentare la propria esigenza di potere sull'altro. Sebbene il fenomeno del bullismo si manifesti nelle relazioni tra pari, ovvero tra coetanei, vi è un sostanziale squilibrio di forza e potere tra il bullo e la vittima, che spesso, proprio per questa ragione, non è in grado di difendersi.

- LA NATURA DEL GRUPPO DEL FENOMENO: tali comportamenti si manifestano prevalentemente alla presenza dei compagni, che possono assumere diversi ruoli (aiutanti del bullo, sostenitori passivi, sostenitori esterni, difensori della vittima). La dimensione di gruppo fa sì che gli osservatori abbiano la potenzialità di influenzare la situazione.



## CLASSIFICAZIONE

Può manifestarsi attraverso **forme dirette** (più aperte e visibili, con prevaricazione di tipo fisico o verbale) o **forme indirette** (più nascoste e quindi più difficilmente rilevabili, come l'esclusione sociale, i pettegolezzi, la diffusione di calunnie).

A seconda delle modalità con cui le aggressioni si manifestano e delle possibili cause scatenanti, si distingue normalmente tra:

- **bullismo fisico**, quando il bullo ricorre a più o meno gravi forme di violenza fisica per imporre e dimostrare la propria supremazia sulla vittima;
- **bullismo verbale**, quando l'aggressione avviene attraverso il ricorso all'insulto, allo scherno, al dileggio insistito ed opprimente;
- **bullismo relazionale**, caratterizzato dall'obiettivo di allontanare la vittima da un gruppo attraverso una subdola attività intesa a diffondere voci, pettegolezzi e maldicenze sul suo conto;
- **bullismo sessuale**, allorché le azioni aggressive coinvolgono la sfera della sessualità della vittima, attraverso condotte che dalle semplici molestie verbali possono anche arrivare sino a vere e proprie forme di violenza sessuale;
- **bullismo discriminatorio**, ogni qualvolta le ragioni delle condotte vessatorie siano da ricercare nel fatto che il bullo intende colpire ed emarginare un soggetto individuato come diverso rispetto a canoni per lui accettabili (potendo la diversità essere ad esempio percepita sotto il profilo dell'orientamento sessuale, della provenienza geografica, della fede religiosa, *etc.*).

Il bullismo si manifesta, quindi, in situazioni di diversità, basandosi sul pregiudizio e la discriminazione, legandosi a caratteristiche della vittima come sesso, etnia o nazionalità, disabilità, aspetto fisico e orientamento di genere.

Il bullismo, inoltre, si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo. Non è un fenomeno che riguarda solo bullo e vittima, ma spesso coinvolge molti altri partecipanti che agiscono come osservatori con ruoli più o meno differenziati.

Si sviluppa, quindi, in un gruppo in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo: bullo, vittima, sostenitori del bullo, sostenitori della vittima e spettatori esterni passivi.

In termini generali si distinguono i seguenti ruoli:

---

#### IL BULLO

- mette in atto prevaricazioni ripetute verso la vittima;
- ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione e desidera concentrare l'attenzione su di sé;
- fa fatica a rispettare le regole, è spesso aggressivo e considera la violenza come uno strumento per raggiungere i suoi obiettivi;
- ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni, non mostra sensi di colpa
- esprime disimpegno morale.

---

#### LA VITTIMA

- subisce prepotenze da un bullo o da un gruppo di bulli;
- subisce le prepotenze a causa di una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento di genere);
- spesso è un soggetto più debole rispetto alla media dei coetanei e del bullo in particolare; ha una bassa autostima; ha minori capacità strategiche e controllo emotivo; ha fragilità personali.

---

#### I SOSTENITORI DEL BULLO

- incoraggiano il bullo e ridono per le sue azioni comunicando una forma di approvazione;
- possono mettere in atto comportamenti ancora più gravi del bullo stesso: meccanismo del contagio negativo;
- alcuni di loro sono **BULLI GREGARI** cioè sostenitori del comportamento del bullo.

---


#### GLI SPETTATORI PASSIVI

- assistono agli episodi di bullismo o ne sono a conoscenza;
- molto spesso non intervengono per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza;
- hanno un ruolo importantissimo perché, con il loro atteggiamento, possono aumentare o fermare le prepotenze.

Gli esperti hanno individuato anche una tipologia particolare di bullo, il cosiddetto **BULLO-VITTIMA**. Spesso è un bambino/ragazzo emotivo, irritabile e con difficoltà di controllo delle emozioni; ha atteggiamenti provocatori, iperattivi e aggressivi di fronte agli attacchi dei compagni. È molto impopolare tra i pari. Proviene da contesti familiari fragili.

Non si può parlare di bullismo in caso gli episodi di prepotenza siano occasionali o singoli.

Questi possono essere anche molto gravi ma rientrano in altre tipologie di comportamento: scherzo, litigio, reato e hanno bisogno di una modalità di intervento differente (v. schema sotto)



## **RESPONSABILITÀ**

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità che, in base alla normativa, si identificano in:

- a) Culpa del bullo minore;
- b) Culpa in vigilando e in educando e dei genitori;
- c) Culpa in vigilando e in organizzando della Scuola.

### **a) Culpa del bullo minore**

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI.

**Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente.** Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza.

**Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere.**

La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali. La normativa prevede l'uso dell'ammonimento da parte del questore (Art.612 c.p.).

### **b) Culpa in vigilando e in educando dei genitori**

Si applica l'articolo 2048 del Codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in vigilando e educando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

### **c) Culpa in vigilando (e in organizzando) della scuola**

L'Art.28 della Costituzione Italiana recita che “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici”.

Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del Codice civile, secondo comma, che stabilisce che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.

La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

## **Art. 5 - CYBERBULLISMO**

Come specificato per la prima volta nella L. 71/2017 all'art. 1, co. 2, con il termine cyberbullismo si indica *“Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”*.

Per poter parlare di cyberbullismo, così come per il bullismo è necessaria la presenza di:

- **Prepotenze intenzionali** e soprusi.
- **Azioni continuative e persistenti.**
- **Squilibrio di potere tra chi attacca e chi subisce**

Pur avendo in comune le caratteristiche proprie del bullismo, nel caso del cyberbullismo ve ne sono altre distintive quali:

- **Pervasività:** Non ci sono limiti spazio-temporali. Il cyberbullismo investe la vittima ogni volta che si collega ad un mezzo elettronico o social network (*Mail, blog, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter ecc.*), mentre il bullismo avviene in luoghi e momenti specifici (ad esempio in contesto scolastico, spazi sportivi e di ritrovo).
- **Irreperibilità:** essendo legato ai mezzi tecnologici (SMS, messaggistica istantanea, mail, forum, ecc.), è difficile risalire all'autore degli atti di cyberbullismo.
- **Anonimato:** per la vittima non è facile risalire al molestatore da solo, ma non impossibile! Ogni comunicazione elettronica lascia delle tracce, quindi rivolgendosi ad operatori esperti si può avviare una ricerca con risultati certi.
- **Permanenza nel tempo:** video, foto, messaggi rimangono nel tempo anche se vengono rimossi. Per la vittima ciò è una fonte di grave sofferenza.
- **Diffusione di massa:** cose spiacevoli descritte esplicitamente o riconducibili alle identità prese di mira, possono essere inoltrate ad un vasto numero di persone e in tempi brevi.
- **Gioco di ruolo:** il falso profilo dietro il quale si nasconde il molestatore, annulla qualsiasi regola etica. Online si possono dire e fare cose che nella vita reale non si penserebbe mai di mettere in atto.
- **Pubblico più vasto e rapida diffusione:** i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti raggiungendo in poco tempo un pubblico molto vasto.

In Italia il cyberbullismo è una condotta riconducibile a diverse fattispecie di reato previste nel nostro ordinamento e si tratta di un comportamento che viola, in generale, l'articolo 3 della Costituzione italiana, con conseguenze legali sia in termini di responsabilità penale sia con riferimento al risarcimento economico. Bullismo e cyberbullismo sono strettamente intrecciati e l'uno sfocia molto spesso nell'altro. Alcune forme di bullismo sono molto simili nel bullismo "offline" e in quello "online", altre sono necessariamente diverse perché legate alla tipologia di comportamenti, alle forme ed ai canali comunicativi.

## TIPOLOGIE

Di seguito sono indicate le diverse tipologie di cyberbullismo:

NOME	DEFINIZIONE
FLAMING	Si tratta di una vera e propria offesa fatta, ad esempio, sui social network. Il tono del messaggio è intenzionalmente provocatorio e volgare, scritto con l'obiettivo di scatenare conflitti virtuali.
EXCLUSION	Si tratta di una sorta di ostracismo online o sabotaggio sociale che avviene quando un utente viene escluso intenzionalmente da una community, chat o gioco interattivo.
DENIGRATION	La denigrazione è una forma di cyberbullismo atta alla distribuzione, all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di "danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira". Inoltre, per un'ulteriore umiliazione della vittima, è possibile che il persecutore invii o pubblichi, su diversi siti, delle immagini, fotografie o video, relativi alla vittima.

<b>IMPERSONATION</b>	Consiste nel furto d'identità. Avviene quando qualcuno si spaccia per un'altra persona (ad esempio creando un falso profilo su Facebook o una falsa e-mail) con lo scopo di spedire messaggi indegni e volti a screditare l'interlocutore.
<b>HARASSMENT</b>	Caratteristica di questa forma di cyberbullismo sono le molestie: si tratta di parole, comportamenti o azioni, persistenti e ripetute, dirette verso una persona specifica, che possono causare un forte sconforto psichico ed emotivo. Le molestie, in questi casi, vengono considerate, come una forma di cyberbullismo attraverso l'invio di messaggi ripetuti ed offensivi nei confronti della vittima. Nella maggioranza dei casi le molestie personali avvengono tramite canali di comunicazione di massa come e-mail, messaggi, forum, chat e gruppi di discussione.
<b>CYBERSTALKING</b>	È la versione online del reato di stalking, che mira a molestare, perseguitare l'altro, attraverso l'utilizzo di mezzi digitali di comunicazione come e-mail o social network. La differenza tra lo stalker "della realtà fisica" e il cyberstalker è il fatto che quest'ultimo approfitta dell'anonimato offerto dal web.
<b>HAPPY SLAPPING</b>	Letteralmente "schiaffo allegro", è un fenomeno di bullismo online strettamente legato alla realtà. Si tratta della diffusione virtuale di materiale video in cui la vittima viene colpita da uno o più aggressori e videoripresa. Ciò che viene pubblicato su Internet può assumere un carattere di diffusione virale, alimentando così la condivisione in rete.
<b>SEXTING</b>	Si riferisce alla pratica di inviare foto di se stessi in atteggiamenti sessualmente espliciti tramite social network o applicazioni di messaggistica online. È una pratica particolarmente pericolosa che spesso porta al cyberbullismo quando questi materiali vengono diffusi online su larga scala.
<b>OUTING AND TRICKERY</b>	Consiste nella pubblicazione/condivisione di informazioni private o imbarazzanti su una persona, le quali sono state estorte con l'inganno (creando un clima di fiducia) allo scopo premeditato di condividerle nel cyberspazio a sua insaputa.
<b>DOXING</b>	Riguarda la diffusione pubblica di informazioni personali e private o altri dati sensibili della vittima tramite la rete Internet, ponendo in essere un atto lesivo della privacy.

### **PRINCIPALI DIFFERENZE RISPETTO AL BULLISMO TRADIZIONALE**

Il cyberbullismo, che, come il bullismo, è un comportamento volontario e deliberato, ha come elemento di stretta identificazione il contatto elettronico, ma rispetto al bullismo ha differenti caratteristiche:

- l'apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità, cioè il cyberbullo non è del tutto consapevole che è comunque rintracciabile;
- l'indebolimento delle remore etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia, tende a minimizzare la sofferenza della vittima;
- l'innesto di effetti come quello dell'imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa "perché lo fanno tutti";
- la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo ed a trovare una giustificazione al proprio comportamento;

- il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
- l'assenza di limiti spazio-temporali: “posso agire quando voglio e quello che ho scritto può rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza”;
- non necessarietà della reiterazione del fatto: se nel bullismo tradizionale, la ripetizione dell'atto è uno dei criteri da considerare, nel cyberbullismo il criterio della reiterazione delle condotte è poco rilevante: la possibilità che un pubblico potenzialmente planetario visioni il materiale pubblicato *online*, può essere considerata come “ripetizione”, in quanto un singolo gesto può oltrepassare, grazie alle tecnologie, ogni limite di spazio e tempo; di conseguenza anche solo un atto, che nel mondo reale non è sufficiente per parlare di bullismo, lo è nel mondo virtuale per parlare di cyberbullismo.

I ruoli tipici del bullismo faccia a faccia ricorrono anche nel cyberbullismo anche se nel contesto virtuale l'atteggiamento di deresponsabilizzazione è molto marcato al punto da attivare meccanismi di condivisione che rendono protagonisti di atti di cyberbullismo molti “attori”.

Atteggiamento tipico di difesa del bullo e del cyberbullo è l'attivazione di meccanismi di disimpegno morale cioè dei processi, tramite i quali l'individuo si auto-giustifica, disattiva parzialmente o totalmente il controllo morale mettendosi al riparo da sentimenti di svalutazione, senso di colpa e vergogna. Il disimpegno o morale disattiva la sanzione autoregolatoria cioè il controllo interno.

Le strategie di disimpegno morale che più facilmente possono venire adottate dai bulli/cyberbulli una volta scoperti sono le seguenti:

Ridefinizione della condotta riprovevole	Permette al soggetto di giustificare moralmente il proprio comportamento o aggressivo. «L'ho fatto perché il mio compagno era stato offeso». «Non è grave insultare un compagno dal momento che picchiarlo è peggio».
Ridefinizione della responsabilità personale	Vengono attivati meccanismi di diffusione della responsabilità, con la giustificazione del tipo « <i>Lo fanno tutti</i> ». «Un ragazzo che si limita a suggerire di dare una lezione a un compagno non può essere incolpato se gli altri gli danno retta e poi lo fanno»
Ridefinizione delle conseguenze e dell'azione	Si presenta quando vengono ignorate o minimizzate le conseguenze del proprio comportamento. « <i>Era solo uno scherzo, non è successo niente</i> » o « <i>Dire offese a un compagno non gli reca un reale danno</i> ».
Ridefinizione del ruolo della vittima	Si attribuisce alla vittima una colpa o la si de-umanizza. « <i>Lei è così antipatica che alla fine se lo merita se alcuni la chiamano con brutti nomi</i> » o « <i>Quel compagno fa schifo, non merita il rispetto</i> »

In Italia il cyberbullismo è una condotta riconducibile a diverse fattispecie di reato previste nel nostro ordinamento e si tratta di comportamento che viola, in generale, l'articolo 3 della Costituzione italiana, con conseguenze legali sia in termini di responsabilità penale sia con riferimento al risarcimento economico.

## **Art. 6 - CONSEGUENZE PSICOLOGICHE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO**

L'impatto psicologico sulle vittime, in alcuni casi, può risultare così grave da impedire una sana definizione dell'identità personale e compromettere i processi di socializzazione, incidendo sulla costruzione di una rete sociale adeguata a superare le difficoltà della vita e ripercuotersi negli anni, limitando ulteriormente le potenzialità di realizzazione personale, sociale e lavorativa della persona.

Il bullismo può portare a una dipendenza emotiva dagli altri, a una scarsa assertività o a una maggiore vulnerabilità alle pressioni esterne. Le vittime del bullismo possono soffrire di disturbi come la depressione, l'ansia, il disturbo da stress post-traumatico (PTSD) o il disturbo alimentare.

L'impatto psicologico del cyberbullismo risulta ancora più rilevante: la costruzione dell'identità e della rete amicale dei cosiddetti "nativi digitali" passa anche attraverso la frequentazione di ambienti virtuali. Per questi ragazzi le relazioni che si sviluppano in Internet hanno lo stesso carattere di realtà e coinvolgimento emozionale di quelle in presenza. Per questo motivo, un atto di cyberbullismo ha profonde ripercussioni sull'intera vita socio-relazionale e sulla sua identità.

L'aspetto più preoccupante di questo fenomeno riguarda le sue conseguenze. Si spazia, infatti, dalla vergogna e dall'imbarazzo, all'isolamento sociale della vittima, senza tralasciare varie forme depressive, attacchi di panico e atti estremi come i tentativi di suicidio. Secondo quanto riportato dagli esperti di Telefono azzurro, il cyberbullismo è ancor più psicologicamente devastante del bullismo.

Nella dimensione virtuale, infatti, gli atti di bullismo (immagini, commenti) spesso non possono essere cancellati o, se vengono eliminati, hanno comunque già raggiunto una diffusione capillare incontrollabile. Il cyberbullismo genera, quindi, ferite inguaribili proprio perché il fenomeno si autoalimenta ed è impossibile da controllare per il singolo. Accade quindi che questi comportamenti aggressivi, virtuali e non, creino nei bambini e negli adolescenti problemi che possono persistere anche nella vita adulta; ad esempio, la compromissione dei processi di socializzazione può incidere sulla costruzione di una rete sociale adeguata a superare le difficoltà della vita e ripercuotersi negli anni, limitando ulteriormente le potenzialità di realizzazione personale, sociale e lavorativa della persona.

Tra le problematiche psicologiche che più frequentemente emergono in chi è oggetto di bullismo e cyberbullismo ci sono: disturbi d'ansia, disturbi depressivi e disturbi psicosomatici, con conseguenze estreme come il suicidio.

## **Art. 7 - LEGGI 29 maggio 2017, n. 71, e 17 maggio 2024, n. 70**

Il quadro normativo adotta una serie di azioni a carattere preventivo, quale la strategia di attenzione, la tutela dei soggetti e l'educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia vittime che responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione di interventi per tutte le fasce di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

► La Repubblica Italiana è stata il primo Stato al mondo a dotarsi di una legge specifica in materia di cyberbullismo: la **Legge 29 maggio 2017, n. 71** recante "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*".

Le principali novità introdotte dal provvedimento sono le seguenti:

- **Obiettivo della legge:** il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
- **Definizione di «cyberbullismo»:** con questa espressione si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata

per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

- Oscureamento del web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscureamento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

- Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo: in ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo che ha lo scopo di prevenire azioni di bullismo ed educare gli studenti alla legalità seguendo le direttive del Miur. Sotto il profilo della responsabilità occorre rilevare che la norma non prevede responsabilità particolari o aggiuntive rispetto a quelle che derivano dagli obblighi degli insegnanti in quanto Pubblici Ufficiali.

Il MIM ha, infatti, il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti. Al dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima, sanzioni e progetti educativi per i responsabili dell'illecito, aventi finalità rieducative e riparative.

Nei casi più gravi ovvero in presenza di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico deve riferire alle autorità giudiziarie competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'art. 25, regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, in legge 27 maggio 1935, n. 835, recante "istituzione e funzionamento dei tribunali per i minorenni".

- Ammonimento da parte del questore: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612- bis c.p.). In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

- Il ruolo della Polizia Postale e delle Associazioni Territoriali: La Polizia Postale e delle Comunicazioni è responsabile del monitoraggio del Web e collabora alla redazione e supporto di attività a livello scolastico. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della legge, promuovono invece progetti personalizzati per sostenere le vittime di cyberbullismo e a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori autori di cyberbullismo.

- Piano d'azione e monitoraggio: presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il cyberbullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

► Al fine di rafforzare la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo e del bullismo e potenziare la protezione dei minori, vittime o responsabili degli illeciti, il Parlamento ha recentemente approvato la **Legge n. 70 del 17 maggio 2024** rubricata "Disposizioni e delega al governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo" entrata in vigore il 14 giugno 2024, la quale, estende espressamente l'applicazione della legge 2017 anche al bullismo, con la finalità di prevenire e contrastare entrambe le azioni considerate oggetto del reato.

La Legge, viste le gravi emergenze educative e sociali, introduce anche nuove norme per le istituzioni

scolastiche, prevedendo a carico delle stesse una serie di adempimenti di carattere preventivo ed educativo al fine di contrastare i fenomeni.

- In particolare, l'art. 1 della legge obbliga ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, ad adottare un *codice interno* per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un *tavolo permanente di monitoraggio* del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore.

- L'art. 2, modificando l'art. 25, regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, recante "istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni", inasprisce le misure coercitive non penali che possono essere adottate dallo stesso tribunale, inserendo espressamente, tra i presupposti per l'adozione di tali misure, il riferimento a condotte aggressive, anche in gruppo o per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui. Viene, inoltre, modificato il procedimento per l'adozione delle misure, prevedendo un intervento preliminare con un percorso di mediazione o un progetto di intervento con finalità rieducativa o ripartiva sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali, all'esito del quale il tribunale può disporre la conclusione del procedimento, la continuazione del progetto ovvero l'affidamento temporaneo del minore ai servizi sociali o il collocamento temporaneo del minore in comunità.

- L'art. 3 delega il Governo, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili degli illeciti, ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

prevedere il potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico "Emergenza infanzia 114", accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle 24 ore, con il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi più gravi, di informare prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata, anche mediante una funzione di geolocalizzazione attivabile dallo smartphone dell'utilizzatore e un servizio continuo di messaggistica istantanea.

- L'art. 4 ha previsto ed istituito in data 20 gennaio di ogni anno la cosiddetta "*Giornata del rispetto*", quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione.

La data scelta intende celebrare la data di nascita del giovane italiano di origine capoverdiana Willy Monteiro Duarte, vittima di omicidio e medaglia d'oro al valore civile alla memoria.

- Infine l'art. 5 prevede che, nell'ambito dei diritti e doveri dello studente enunciati negli artt. 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, rubricato "*Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*", ciascuna scuola si impegni a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza. Inoltre che la stessa scuola, senza indugio, proceda ad integrare la disciplina relativa al "patto educativo di corresponsabilità", di cui all'art. 5-bis, decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, prevedendo che nello stesso documento siano espressamente indicate tutte le attività di formazione, curricolari ed extracurricolari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali, e sia altresì previsto l'impegno, da parte delle famiglie e dell'istituto scolastico, a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia.

## **ART. 8 - PRINCIPALE NORMATIVA SCOLASTICA DI RIFERIMENTO**

Linee guida del MIUR del 13 aprile 2015 aggiornate il 27 ottobre 2017 “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo”, contenenti un testo elaborato con il contributo di circa 30 Enti e Associazioni aderenti all’Advisory Board del SIC (Safer Internet Centre) e coordinato dal MIUR. In una successiva nota (N. 16367/15) il MIUR ha fornito le indicazioni operative per l’attuazione delle linee di orientamento, affidando nuovi ruoli e compiti ai Centri Territoriali di Supporto (CTS).

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 marzo 2014 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”. In base alla Direttiva, tutte le componenti scolastiche (...) devono aprire una fase di riflessione sulle problematiche che sono oggetto della direttiva stessa, fino a promuovere le iniziative utili, tra le quali si sollecita un intervento deciso sull’utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche che va fortemente vietato anche mediante il ricorso a sanzioni disciplinari.

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007 “Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”. La direttiva, oltre ad affidare ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un’efficace collaborazione nell’azione educativa, è volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell’istituzione scolastica e si sofferma nella previsione di iniziative di carattere preventivo, non dimenticando la fondamentale funzione delle sanzioni disciplinari.

DPR 249/98 e DPR 235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti. Anche lo Statuto affronta il problema pur non riferendosi direttamente al fenomeno del cyberbullismo. Di rilievo è il riferimento alla normativa riguardante la fase disciplinare, con la previsione di un regolamento scolastico che specifichi illeciti e sanzioni, ma con l’espresso superamento del modello sanzionatorio repressivo e l’apertura ad un modello ispirato al principio educativo.

Le “Linee di orientamento 2021 per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo”

Le Linee di Orientamento 2021- in continuità con il documento del 2017 e del richiamo degli interventi prefigurati nella citata L.71/2017 e nella citata L.70/2024 - nel rispetto del principio di autonomia organizzativo-didattica delle istituzioni scolastiche possono essere un agevole strumento di lavoro per tutti gli operatori del mondo della scuola e della sanità e per quanti, a vario titolo, si trovano a dover affrontare le problematiche afferenti al disagio giovanile che molto spesso si manifesta attraverso episodi di bullismo e cyberbullismo.

## **ART. 9 - REATI E RESPONSABILITA’**

Premesso che, secondo il diritto penale, “è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni” (art. 98 c. p.), diverse norme di legge nel Codice civile e nel Codice penale puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli. Circa questi ultimi, si specifica che non esiste un reato specifico, ma una serie di reati, tra cui:

- la diffamazione aggravata (art. 595/3 c. p.);
- la minaccia (art. 612 c. p.);
- la violenza privata (art. 610 c. p.);
- il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T. U. Privacy);
- la sostituzione di persona (art. 494 c. p.);
- l’accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c. p.);

- l'estorsione sessuale (art. 629 c. p.); la pornografia minorile (art. 600 ter, III co., c. p.); la detenzione e/o diffusione di materiale pedopornografico (art. 600 quater c. p.);
- molestie e stalking (art. 660 c. p. e art. 612 bis c. p.);
- la morte come conseguenza non voluta di altro delitto (art. 586 c. p.).
- Invece, sono in genere associati al bullismo:
  - le percosse (art. 581 c. p.);
  - le lesioni (art. 582 c. p.);
  - l'ingiuria (art. 594 c. p. – Abrogato e depenalizzato D.lgs. 7/2016);
  - il deturpamento di cose altrui (art. 639 c. p.).

Per quanto riguarda la responsabilità del minore, secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose degli atti del minore risponde:

- il genitore per colpa in educando e culpa in vigilando (art. 2048, I co., c. c.);
- la scuola per culpa in vigilando (art. 2048, II e III co., c. c.).

Si precisa che l'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di culpa in vigilando, ma non anche da quella di culpa in educando.

I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi a operare.

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*, che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo.

In particolare, il minore con più di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità della minore vittima di cyberbullismo, può chiedere al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi in rete. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato (genitore o il minore ultraquattordicenne) può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del D. L. 30 giugno 2003, n. 196. Il Garante, dunque, valutata l'illiceità della condotta, rimuove, oscura o blocca il contenuto e ne dà notizia all'interessato. Occorre inoltre ricordare che il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela da solo (in caso di disaccordo col minore prevale la volontà del genitore).

## **RESPONSABILITA' DELLE DIVERSE FIGURE**

Negli atti di bullismo e cyberbullismo occorre, quindi, distinguere le diverse responsabilità:

➤ **Responsabilità del bullo minore:** in merito alla responsabilità del bullo minore è opportuno distinguere tra il bullo minore di 14 anni e quello tra i 14 e i 18 anni.

➤ **Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente**, purtuttavia può essere riconosciuto "socialmente pericoloso" se ha commesso reati ed è ritenuto probabile che ne commetta di altri: in questo caso possono essere applicate misure di sicurezza personali ordinate dal giudice quali il ricovero in riformatorio giudiziario o la libertà vigilata.

➤ **Diversamente, il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere:** la competenza ad accertare tale capacità spetta al giudice. La Legge 29 maggio 2017, n. 71, prevede anche l'ammonizione del Questore per l'ultraquattordicenne responsabile di condotte di cyberbullismo nei confronti di altro minore (ma solo nei casi tipizzati dall'art. 7 della detta Legge 71/2017 e in mancanza di querela o denuncia della persona offesa). L'ammonizione del questore richiede da parte del minore un determinato contegno conforme alla legge. Nel caso di reiterazione delle condotte di cyberbullismo da parte del soggetto ammonito viene instaurato d'ufficio il processo penale e aggravata la pena. Da ultimo, la già citata Legge 17 maggio 2024, n. 70, apportando anche modifiche in materia di provvedimenti del Tribunale per i minorenni, prevede che il "procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure può chiedere al tribunale per i minorenni di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minore e dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali". Tale progetto di intervento educativo può prevedere anche lo svolgimento di attività di volontariato sociale, così come la "partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attività sportive, attività artistiche e altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente".

➤ **Responsabilità del cosiddetto "bullo passivo":** il bullo passivo o bullo gregario concorre nel reato consumato dal bullo leader. Agli effetti della vigente legge penale vale il principio secondo cui se più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita. Per consolidata giurisprudenza penale di legittimità e di merito, la presenza fisica alla consumazione di un reato integra un'ipotesi di concorso morale penalmente rilevante qualora si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell'autore materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il concorrente abbia voluto l'evento del reato e abbia partecipato a esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale. La solidarietà sancita dall'art. 2055 c. c. comporta che, allorché la produzione del fatto dannoso sia addebitabile a più soggetti come conseguenza della loro azione od omissione dolosa o colposa, è sufficiente, per ritenere solidalmente obbligato al risarcimento del danno il singolo compartecipe, che la sua azione abbia concorso in maniera efficiente a determinare l'evento, anche se le varie componenti causali costituiscono più fatti illeciti e producono la violazione di norme giuridiche diverse.

➤ **Responsabilità del cosiddetto "spettatore passivo":** come già detto, sono spettatori passivi o "maggioranza silenziosa", quei pari che, spesso per paura e timore, non sono in grado di soccorrere e difendere il compagno dalle prepotenze del bullo e dei bulli gregari, sebbene ritengano deprecabili le vili condotte aggressive di cui sono testimoni.

Tuttavia, è certo che proprio questo gruppo rappresenta lo strumento più incisivo per contrastare le condotte di bullismo e cyberbullismo. Invero la rassegnata accettazione da parte degli spettatori passivi degli atti prevaricatori del bullo in danno di pari, sovente soggetti fragili bisognosi di umana solidarietà, e la contestuale adesione a una logica di omertà legittimano e perpetuano l'arroganza e supponenza del bullo. Al contrario una forte e coraggiosa opposizione alla prevaricazione del bullo e l'accoglienza della vittima all'interno di un nuovo gruppo, adombrando la popolarità del bullo, ne decreterebbero la caduta. Gli spettatori passivi, normalmente minorenni, non sono obbligati a denunciare l'attore delle condotte di bullismo e cyberbullismo e dei reati loro connessi. Purtuttavia, vale il principio extragiudiziario che chi non denuncia un reato di cui è a conoscenza è sempre complice.

➤ **Responsabilità dei genitori:** responsabilità civile ossia patrimoniale per colpa in educando e per colpa in vigilando (art. 30 Cost.): i genitori rispondono di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (art. 187 c. p. e artt. 2043-2048 c. c.) causati dall'azione del figlio. Ai genitori e agli esercenti la potestà genitoriale è contestabile civilmente il *culpa in educando* per i danni cagionati dal fatto illecito dei minori. Si rammenta che il legislatore attribuisce ai genitori l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione. Invero il minore, in quanto privo di autonomia patrimoniale, non può risarcire il fatto illecito cagionato ad altri. I genitori e gli esercenti la potestà genitoriale sono liberati dalla responsabilità civile soltanto se provano in giudizio di non avere potuto impedire il fatto.

➤ **Responsabilità degli operatori nella scuola** (Dirigente scolastico, docenti, collaboratori scolastici): responsabilità civile per *culpa in vigilando*. Si ricorda che l'art. 28 Cost. stabilisce che “*i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti e che in tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli stessi enti pubblici*”. Si rammenta altresì che i docenti e il personale ausiliario della scuola sono civilmente responsabili di culpa in vigilando e sono responsabili del fatto illecito degli studenti commesso nel tempo in cui gli stessi sono sotto la loro vigilanza. Detto personale scolastico è liberato dalla responsabilità civile soltanto se prova in giudizio di non avere potuto impedire il fatto. Occorre segnalare, per consolidata giurisprudenza, l'esistenza e l'operatività del cosiddetto “vincolo di solidarietà” tra *culpa in educando e in vigilando*, cioè la condivisione di responsabilità tra i genitori da un lato e il personale scolastico dall'altro quando sia stata accertata un'inadeguata educazione del minore alla vita di relazione. Il personale scolastico tutto che venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo e di reati loro connessi deve, senza indugio, informare per iscritto il Dirigente scolastico, che, a sua volta, informerà immediatamente i soggetti esercenti la potestà genitoriale dei minori coinvolti e attiverà ipso facto adeguate azioni di carattere sanzionatorio, educativo e riparatorio. Inoltre, il Dirigente scolastico, nel caso in cui la condotta posta in essere dal bullo abbia rilevanza penale e sia procedibile d'ufficio, deve segnalare l'evento all'autorità giudiziaria. Anche il personale scolastico tutto, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, che, nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni o del proprio servizio, ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio, deve farne denuncia per iscritto all'autorità giudiziaria, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

➤ **Responsabilità del Dirigente scolastico:** responsabilità civile per culpa in organizzando per aver omesso di svolgere tutte le azioni che la L. 71/2017 richiede (cd. responsabilità omissiva); responsabilità penale per omissione di denuncia della notizia di reato alle autorità competenti in qualità di Pubblico Ufficiale (quest'ultima a prescindere dalla L. 71/17 per qualsiasi comportamento che identifichi illecito penale); responsabilità amministrativa: nell'ipotesi che incorra in procedimento disciplinare.

➤ **Responsabilità dei docenti:** responsabilità civile per aver omesso di svolgere tutte le azioni che la L. 71/2017 richiede (cd. responsabilità omissiva); responsabilità penale per omissione di denuncia, in qualità di Pubblico Ufficiale, della notizia di reato al Referente per il bullismo oppure al Dirigente scolastico (quest'ultima a prescindere dalla L. 71/17 per qualsiasi comportamento che identifichi illecito penale); responsabilità amministrativa nell'ipotesi che incorra in procedimento disciplinare.

## ART. 10 - PREVENZIONE

La prevenzione risulta essere elemento indispensabile per:

- promuovere e rafforzare le competenze, le attitudini e i comportamenti che promuovono il benessere;
- ridurre il rischio fermando l'evoluzione del problema e contrastandone la manifestazione;
- ridurre l'impatto sociale e personale di un comportamento problematico.

## I LIVELLI DI PREVENZIONE

**Al fine di contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, la scuola opera attraverso interventi di prevenzione a molteplici livelli.**

Sono definite azioni di prevenzione le azioni volte a promuovere e a preservare lo stato di salute e a evitare l'insorgenza di patologie e disagi.

Secondo l'OMS, la prevenzione si articola su tre livelli:

- **Prevenzione primaria o universale**
- **Prevenzione secondaria o selettiva**
- **Prevenzione terziaria o indicata**

<b>LIVELLI DI PREVENZIONE</b>	<b>FINALITA' E ATTIVITA' POSSIBILI (Dalle Linee guida orientamento 2021)</b>
<p><b>Prevenzione Primaria o Universale</b></p> <p><i>Interventi destinati a tutta la popolazione scolastica. È indispensabile per attivare un processo di responsabilizzazione e di cambiamento nella maggioranza silenziosa. Le azioni si rivolgono a tutta la popolazione. Nel caso del bullismo, esse promuovono un clima positivo improntato al rispetto reciproco e un senso di comunità e convivenza nell'ambito della scuola.</i></p>	<p><b>Promuovere la consapevolezza e la responsabilizzazione tra gli studenti, nella scuola e nelle famiglie</b>, motivo per cui le iniziative sono indirizzate a:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo e delle prepotenze a scuola attraverso attività curriculari incentrate sul tema (letture, film video, articoli, etc.);</li><li>2. responsabilizzare il gruppo classe attraverso la promozione della consapevolezza emotiva e dell'empatia verso la vittima, nonché attraverso lo sviluppo di regole e di "politiche scolastiche";</li><li>3. impegnare i ragazzi in iniziative collettive di sensibilizzazione e individuazione di strategie appropriate per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, come, ad esempio, Hackathon (a diversi livelli, d'istituto, di rete, provinciali, regionali) che hanno la capacità di mobilitare le migliori energie dei ragazzi, facendo loro vivere esperienze positive di socializzazione, con la contestuale valorizzazione delle competenze di cittadinanza e della loro creatività;</li><li>4. organizzare dibattiti sui temi del bullismo e cyberbullismo, per sollecitare i ragazzi ad approfondire con competenza i temi affrontati e a discuterne, rispettando le regole della corretta argomentazione.</li></ol>

<p><b>Prevenzione Secondaria o Selettiva</b></p> <p><i>Interventi rivolti a gruppi a rischio per condizioni ambientali o per fattori individuali/sistemici.</i></p> <p><i>Le azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno.</i></p>	<p><b>Lavorare su situazioni a rischio</b></p> <p>Per un efficace intervento su scuole o contesti maggiormente a rischio, occorre predisporre sia una valutazione accurata dei problemi (incidenza dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e di altri segnali di disagio personale e familiare) sia un piano di intervento in collaborazione con i servizi del territorio, che coinvolga i ragazzi, gli insegnanti e le famiglie con un approccio sistematico, al fine di promuovere un percorso di vicinanza e ascolto e intercettare precocemente le difficoltà.</p>
<p><b>Prevenzione Terziaria o Indicata</b></p> <p><i>Interventi individualizzati che riguardano studenti/studentesse in cui si è evidenziata la presenza di alcuni comportamenti problematici.</i></p> <p><i>Le azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo la prevenzione terziaria/indicata si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo. Gli episodi conclamati sono anche definiti “acuti”. Le azioni vengono poste in essere da unità operative adeguatamente formate dalla scuola, i Team per l’Emergenza, che includono, ove possibile, figure professionali ed esperte (psicologi, pedagogisti, personale dell’ambito socio-sanitario).</i></p>	<p><b>Trattare i casi acuti</b></p> <p>Per poter rilevare i casi acuti o di emergenza è importante che la scuola attivi un sistema di segnalazione tempestiva. È utile, inoltre, una valutazione approfondita in funzione della gravità del problema, attraverso quattro specifici passaggi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. raccolta della segnalazione e presa in carico del caso;</li> <li>2. approfondimento della situazione per definire il fenomeno;</li> <li>3. gestione del caso con scelta dell’intervento o degli interventi più adeguati da attuare (individuale, educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle famiglie);</li> <li>4. monitoraggio della situazione e dell’efficacia degli interventi.</li> </ol>

L’I.M. Licei “Tommaso Campanella”, dichiara l’inaccettabilità di qualsiasi forma di prepotenza, di violenza, di sopruso, di bullismo e di cyberbullismo. Attraverso i propri regolamenti, il patto di corresponsabilità e le strategie educative mirate a costruire relazioni sociali positive, l’Istituto coinvolge l’intera comunità educante nel lavoro di prevenzione dei comportamenti problematici, di miglioramento del clima della scuola e di supporto agli studenti in difficoltà.

La **prevenzione**, che è elemento fondamentale per cercare di evitare ogni fenomeno di bullismo e favorire un clima di rispetto e di cooperazione, si esplicita attraverso le misure e le iniziative che l’Istituto intende mettere in atto e non può prescindere da una sinergia d’intenti tra i genitori e tutto il personale scolastico.

La rilevazione del clima è la primissima azione preventiva, attuata attraverso l’osservazione dei comportamenti degli alunni da parte dei docenti del Consiglio di Classe.

L’osservazione sia da parte dei genitori, a casa, che di tutto il personale scolastico, dovrà cogliere ed interpretare i messaggi di sofferenza che si possono manifestare in ambito scolastico. Le vittime possono mostrare sintomi fisici o psicologici, come il cambiamento improvviso del comportamento, stati d’ansia, bassa autostima o, ancora, calo improvviso del rendimento scolastico e disinteresse, scuse per non andare a scuola, interruzione delle relazioni con i coetanei e isolamento.

D'altro canto, le condotte e i segnali di disagio da osservare nei potenziali bulli e cyberbulli sono l'aggressività verbale, l'arroganza, gli atteggiamenti di sfida anche verso gli insegnanti e gli adulti in genere; gli atteggiamenti di scherno verso i compagni, specialmente quelli visti come deboli o diversi da sé; il distacco affettivo; la presenza di troppo denaro di incerta provenienza.

Gli interventi di tipo educativo-preventivo includono:

- l'attivazione di uno **sportello di ascolto** per supportare le eventuali vittime;
- l'individuazione di un **docente referente** per bullismo e cyberbullismo;
- l'attuazione di **progetti**, con l'eventuale contributo esterno di figure professionali, per ampliare le **conoscenze digitali degli alunni**, creando in loro la consapevolezza dei rischi connessi all'utilizzo della rete;
- progetti curriculari ed extracurriculari che mirino all'inclusione e al rispetto, con la creazione di un **ambiente che favorisca la relazione tra pari**;
- la formazione a un **uso corretto degli strumenti informatici** e una sensibilizzazione sui temi della comunicazione multimediale;
- la messa a disposizione di una casella mail e di un'apposita modulistica cartacea predisposta dal team per l'emergenza, a cui gli studenti si possono riferire o alla quale possono denunciare eventuali episodi.

Il modo migliore per prevenire e per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è di adottare una politica scolastica integrata, traducibile in un insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte tutte le componenti scolastiche e in cui tutti gli adulti (coordinatore didattico, docenti, personale non docente, genitori) si assumano la responsabilità di relazionarsi con gli alunni fornendo loro informazioni e aiuto.

## **ART. 11 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO**

L'istituzione promuove attività di formazione continua per il personale e percorsi educativi per gli studenti o membri, focalizzati sui rischi del bullismo e del cyberbullismo e sull'uso consapevole delle tecnologie digitali. Le seguenti azioni hanno principalmente scopo preventivo e presuppongono un approccio globale e integrato al problema.

### **> FORMAZIONE REFERENTE / DOCENTI:**

**Attivazione del progetto “Safer Internet Centre – Generazioni Connesse”:** corsi di formazione rivolti all'intera comunità educante e stesura *E-policy* d'Istituto.

Il progetto, promosso dal MIUR e co-finanziato dalla Commissione Europea, intende accrescere la sicurezza in rete e educare ad un uso consapevole di internet e delle tecnologie digitali.

La formazione in modalità e-learning di docenti è stata svolta tramite la Piattaforma *Generazioni Connesse* il cui link è: [www.generazioniconnesse.it](http://www.generazioniconnesse.it).

Essa opera su diversi profili, quali:

- la realizzazione di programmi di educazione e sensibilizzazione sull'utilizzo sicuro di Internet (rivolti a bambini e adolescenti, genitori, insegnanti, educatori e spesso con la partecipazione attiva degli studenti sin dalla fase della progettazione di iniziative divulgative);
- *webinar* di approfondimento su particolari aspetti come, ad esempio, la individuazione e metodi di segnalazione di *fake news* o altri comportamenti a rischio.

L'utilizzo della piattaforma e-learning è accessibile ai membri del Team Antibullismo e per l'Emergenza, al fine di promuovere la costituzione di un gruppo di lavoro attivo nella prevenzione e contrasto del fenomeno.

Sulla piattaforma è anche presente un *helplines* dedicato, per supportare gli utenti su problematiche legate

alla Rete, nonché per segnalare la presenza online di materiale pedopornografico

L'iscrizione al progetto ha consentito al team di docenti, opportunamente formato, di redigere un'*e-policy* d'Istituto, un documento volto a promuovere una maggiore consapevolezza dei rischi on-line e a riconoscere, gestire, segnalare e monitorare episodi legati ad un utilizzo scorretto delle tecnologie digitali, oltre che individuare azioni didattiche di prevenzione ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Tale documento, la cui stesura è già stata completata, entrerà a far parte del PTOF.

Nel dettaglio, l'*e-policy* è volta a descrivere:

- L'approccio dell'Istituto alle **tematiche legate alle competenze digitali**, alla sicurezza online e ad un uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica;
- Le **norme comportamentali** e le procedure per l'utilizzo delle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (**TIC**) in ambiente scolastico;
- Le misure per la **prevenzione**;
- Le misure per la **rilevazione e gestione delle problematiche** connesse ad un uso non consapevole delle tecnologie digitali.

Il team di docenti è composto da: referente per il bullismo e il cyberbullismo, animatore digitale, psicopedagogista, funzione strumentale per l'Area informatica e tecnologica, funzione strumentale per l'Area coordinamento e valutazione e formazione del personale docente, docente di Storia e Filosofia e docente di Lingua spagnola, per garantire la massima rappresentatività della realtà scolastica.

Oltre alla stesura dell'*e-policy*, l'iscrizione al progetto consentirà, inoltre, a tutti i docenti interessati di frequentare dei corsi di formazione sui temi dell'educazione civica digitale, già disponibili sulla piattaforma.

Sin da ora, comunque, la piattaforma mette a disposizione, senza necessità di iscriversi, molto materiale didattico da utilizzare in classe, nonché spunti di riflessione e suggerimenti vari, utili a favorire il raggiungimento di competenze digitali lavorando, contemporaneamente, su temi legati all'educazione affettiva.

### **Formazione sulla piattaforma ELISA e azioni di monitoraggio**

In linea con le azioni di prevenzione indicate nelle "Linee di Orientamento" del 2021, l'Istituto propone le iniziative di formazione della Piattaforma Elisa (AZIONE 2), in modalità *e-learning*. La Piattaforma offre quattro differenti percorsi formativi sulla prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, indirizzati ai Dirigenti scolastici e ai Collaboratori Vicari del Dirigente scolastico, ai Referenti e ai membri del team antibullismo/per l'emergenza e a tutto il personale docente con due percorsi formativi incentrati non solo sulla prevenzione e il contrasto dei fenomeni ma anche sui temi della Peer Education. Il numero di ore e il livello di approfondimento degli argomenti dipenderà dalla specifica funzione svolta all'interno dell'Istituto. In via generale, comunque, i corsi avranno come finalità prioritaria quella di diffondere una base comune di conoscenze e di competenze sul tema del bullismo e del cyberbullismo allo scopo di individuare modalità di prevenzione e contrasto nonché un bagaglio di buone pratiche e di politiche antibullismo da mettere in atto a scuola.

La piattaforma prevede anche attività di rilevazione e monitoraggio (AZIONE 1) attraverso questionari online rivolti a studentesse/ studenti e docenti al fine di valutare l'estensione dei fenomeni tra gli alunni e l'adozione delle misure più idonee per il loro contrasto, nonché per una costante valutazione della situazione iniziale e degli esiti degli interventi attuati.

### **> GIORNATE INTERNAZIONALI DI SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO**

Nelle seguenti giornate, i docenti proporranno agli alunni e alle alunne delle proprie classi materiali didattici (testi antologici, filmati, documentari, audio storie ecc...) su cui riflettere o attività laboratoriali da svolgere.

## **6 febbraio: “Safer Internet Day”**

Il “Safer Internet Day” (SID) - Giornata mondiale sulla sicurezza in rete - è un evento annuale, organizzato a livello internazionale con il supporto della Commissione Europea, che ricorre il secondo giorno della seconda settimana del mese di febbraio. Si tratta di una ricorrenza istituita nel 2004 al fine di promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i giovani di tutto il mondo.

In Italia, l'evento è promosso dal progetto “Generazioni Connesse”.

Tra le iniziative del “Safer Internet Day” rientrano convegni, concorsi a premi e campagne di sensibilizzazione incentrati su temi legati al cyberbullismo, alla pedopornografia e pedofilia on-line, al sexting, alla perdita di privacy, ma anche alla dipendenza da videogiochi e a uno stile di vita eccessivamente sedentario o al rischio di isolamenti, soprattutto tra gli utenti più giovani.

## **7 febbraio: Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo**

Dal 2017, il 7 febbraio si celebra la “Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo”. Istituita dal MIUR, tale giornata è un'occasione per riflettere su questi fenomeni, purtroppo, sempre più diffusi.

## **13 novembre: Giornata mondiale della gentilezza**

La finalità di questa giornata è quella di promuovere l'attenzione e il rispetto verso il prossimo, la cortesia, la pazienza, la cura e l'ascolto dei bisogni altrui. Scopo di questa giornata è anche quello di promuovere l'uso di un linguaggio non ostile, ma accogliente e inclusivo. Infatti, non può esserci reale prevenzione ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo se non si lavora, in primo luogo, sulla costruzione di sentimenti positivi e di relazioni sane.

## **20 gennaio: Giornata del rispetto**

Ai sensi della L. 70/2024, è istituita la “Giornata del rispetto” dedicata all'approfondimento e alla sensibilizzazione sul tema del rispetto degli altri e del contrasto a ogni forma di discriminazione, che si celebrerà il **20 gennaio**. La data è stata scelta in memoria di **Willy Monteiro Duarte**, vittima di bullismo.

## **ART. 12 - ORGANI SCOLASTICI PERMANENTI DI PRESIDIO E LORO FUNZIONI**

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, congiuntamente al D. M. 13 gennaio 2021, n. 18, recante *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo*, nonché le modifiche introdotte in materia dalla recente Legge 17 maggio 2024, n. 70, hanno costituito organi scolastici a presidio permanente contro i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, vale a dire *il Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo, il Team Antibullismo, il Team per l'Emergenza e il Tavolo permanente di monitoraggio*.

Il seguente funzionigramma rappresenta una mappa delle competenze e delle responsabilità delle persone che si impegnano nel processo di prevenzione e gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo del nostro Istituto.

Così come previsto dalle *Linee di orientamento 2021*, le responsabilità all'interno dell'ambiente scolastico sono così distribuite:

### ***Il Dirigente Scolastico:***

- Individua un referente del bullismo e cyber bullismo e un'equipe antibullismo da esso coordinata;

- Coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, promuovendo azioni di sensibilizzazione;
- prevede all'interno del PTOF, la partecipazione del personale a corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;
- Attraverso i vari organi collegiali, crea i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei suddetti fenomeni;
- Prevede esperienze educative digitali rivolte agli studenti, per l'utilizzo consapevole della tecnologia;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio, in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti.

### ***Il Referente del bullismo e cyberbullismo:***

Il Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo è un organo monocratico introdotto dall'art.4, c. 3, legge 29 maggio 2017, n. 71, ai sensi del quale ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un Referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché dei centri di aggregazione giovanile e delle Associazioni presenti sul territorio.

Il designato, pertanto, nella sua veste di referente:

- Promuove, la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti di Istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- Coordina, con il supporto dell'équipe di bullismo, le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- Coinvolge in azioni di formazione e informazione, docenti, studenti, genitori e tutto il personale scolastico;
- Informa gli insegnanti della eventuale presenza di casi di bullismo e di cyberbullismo;
- Crea contatti con le agenzie territoriali con finalità di prevenzione (servizi sociali e sanitari, forze di polizia, ecc.);
- Cura rapporti in rete con altre scuole e con il Ministero (giornate dedicate sulla sicurezza in internet);
- Convoca gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima, sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore;
- Informa sulle sanzioni e responsabilità di natura civile e penale.

Sotto il profilo della responsabilità occorre rilevare che la norma non prevede responsabilità particolari o aggiuntive rispetto a quelle che derivano dagli obblighi degli insegnanti in quanto Pubblici Ufficiali.

L'attività riconducibile al referente si deve quindi inserire ed integrare nel più ampio contesto delle attività finalizzate allo sviluppo delle competenze in materia di legalità e cittadinanza attiva.

### ***TEAM Antibullismo/Cyberbullismo e TEAM per l'emergenza:***

Il team per il contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo/ per l'emergenza è costituito, per l'I.M. Licei "T. Campanella", dai seguenti soggetti:

- il Dirigente Scolastico
- il referente per il bullismo e cyberbullismo (previsto dalla L. 71/2017)
- il docente psicopedagoga
- l'animatore digitale

- la funzione strumentale Area informatica e tecnologica
- la funzione strumentale Area coordinamento e valutazione e Area formazione del personale docente
- docente di Lingua spagnola
- docente di Storia e filosofia

Ha i seguenti compiti:

- coadiuvare il Dirigente scolastico nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo;
- promuovere la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale scolastico;
- promuovere nella "Giornata del rispetto" una riflessione in tutte le classi;
- coinvolgere Enti Esterni, Forze dell'Ordine (Polizia di Stato, Polizia Postale, Guardia di Finanza) in attività formative rivolte agli alunni e all'intera comunità;
- riceve la scheda rubricata "prima segnalazione di caso di presunto atto di bullismo e/o cyberbullismo"
- consulta il coordinatore di classe del bullo, del bullo gregario e della vittima
- approfondisce la situazione per definire il fenomeno;
- istruisce il caso, redigendo la "Scheda di valutazione";
- gestire il caso con scelta dell'intervento o degli interventi più adeguati da attuare (individuale, educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle famiglie) e li condivide con
- i docenti di ciascuna classe;
- monitora le eventuali decisioni intraprese in sede disciplinare dai consigli di classe.
- se necessario, coinvolge le istituzioni e le strutture esterne della rete territoriale (i servizi sanitari territoriali, i servizi sociali, la Polizia postale, i Carabinieri, le associazioni di volontariato del territorio presso cui, a seguito di convenzioni già stipulate con la scuola, il bullo potrebbe svolgere percorsi di riabilitazione e riflessione, eventualmente concordati, in luogo delle misure puramente sanzionatorie);
- in caso di rilevanza penale del comportamento segnala l'evento all'Autorità giudiziaria.

### ***Il Tavolo permanente di monitoraggio:***

La Legge 17 maggio 2024, n. 70, prevede che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle Linee di orientamento, istituisca anche un "*Tavolo permanente di monitoraggio*", composto da rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore.

All'interno del nostro Istituto è, pertanto, istituito il suddetto tavolo permanente di monitoraggio che sarà composto dalle figure professionali già presenti nel Team antibullismo, da un rappresentante delle famiglie (con la stessa Prof.ssa Rita Pisino presente in qualità di docente esperta e genitore) e dai rappresentanti d'Istituto degli studenti.

Il monitoraggio prevede l'impegno dei suddetti membri a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia.

### ***Il Collegio Docenti:***

- Propone, condivide e promuove esperienze didattiche e educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

### ***Il Consiglio di classe:***

- Favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
- Propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.
- Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo

degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;

- Interviene nell'analisi e nella gestione dei casi secondo le proprie prerogative.

#### ***I docenti:***

- Ricercano e mettono in atto strategie metodologiche e di riflessione adeguate al gruppo classe;
- Prediligono modalità di lavoro cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età degli alunni;
- Orientano gli studenti e le studentesse nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, con particolare riferimento all'uso consapevole della tecnologia.
- Venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, sono chiamati a segnalarli immediatamente al referente scolastico e al Coordinatore didattico, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva.

#### ***Il personale ATA:***

- vigila sui comportamenti tenuti dagli alunni negli spazi scolastici comuni e, eventualmente, segnala comportamenti inadeguati alle figure di riferimento.

#### ***I genitori:***

- Controllano i comportamenti dei propri figli nella vita reale e virtuale;
- Si informano sull'operato della scuola e collaborano con la stessa secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- Conoscono le sanzioni previste da Regolamento d'istituto nei casi di bullismo e cyberbullismo e navigazione online a rischio;
- Partecipano ad azioni di formazione/informazione sul fenomeno promosse dall'istituzione scolastica.

#### ***Gli studenti e le studentesse:***

- Partecipano attivamente alla realizzazione di iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- Applicano le regole basilari del rispetto reciproco e della convivenza civile, sia nella vita reale che virtuale;
- Previo il consenso del docente, utilizzano telefoni cellulari, smartphone e/o altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica ed educativa, anche quali strumenti compensativi - di cui alla normativa vigente, nonché, in conformità al Regolamento d'istituto - e per finalità inclusive, didattiche e formative, anche nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale e degli obiettivi della c.d. "cittadinanza digitale" di cui all'art. 5 L. 25 agosto 2019, n. 92 (Circ. 0107190 del 19 dicembre 2022 del MIM).
- Sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione dei percorsi intrapresi, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti e con relativa liberatoria rilasciata dai genitori.
- Rispettano il divieto di acquisire durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, - mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente.

### **ART. 13 - PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO**

L'I.M. Licei "Tommaso Campanella" si dota di un preciso codice da seguire e definisce la *procedura di intervento* nei casi in cui si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo/cyberbullismo.

Essa prevede quattro step fondamentali:

1. La fase di prima segnalazione
2. La fase di valutazione approfondita
3. La scelta dell'intervento per la gestione del caso
4. La fase di monitoraggio

<b>FASE 1</b> PRIMA SEGNALAZIONE				
<b>FASE 2</b> VALUTAZIONE APPROFONDATA				
<b>FASE 3</b> GESTIONE DEL CASO ATTRAVERSO UNO O PIÙ INTERVENTI				
<b>FASE 3.1</b> approccio educativo con la classe	<b>FASE 3.2</b> intervento individuale con il bullo e con la vittima	<b>FASE 3.3</b> gestione della relazione	<b>FASE 3.4</b> Coinvolgimento della famiglia	<b>FASE 3.5</b> supporto intensivo a lungo termine e di rete
<b>FASE 4</b> MONITORAGGIO				

## FASE 1: SCHEDA DI PRIMA SEGNALAZIONE

La fase uno di prima segnalazione ha lo scopo di accogliere la segnalazione di un caso presunto di bullismo e prendere in carico la situazione. Di fronte a episodi di presunto bullismo e cyberbullismo è importante che vengano raccolte informazioni dal Dirigente scolastico o dal referente d'Istituto e dal team preposto, sui fatti accaduti, su chi è stato coinvolto, dove si sono svolti gli episodi, in che circostanza, quante volte, etc. in modo tale da acquisire dati oggettivi.

Il modulo di valutazione dell'insegnante (allegato n.1) verrà compilato dal docente o dal coordinatore di classe, mentre il modulo /scheda di prima segnalazione (allegato n.2) - entrambi allegati al presente codice interno e scaricabili dal sito dell'Istituto - può essere compilata da: vittima, compagni, testimoni, insegnanti della classe o dell'istituto, personale ATA, dirigente scolastico, familiari della vittima o del bullo. La scheda può essere consegnata alla referente del bullismo / cyberbullismo o a qualsiasi docente che lo girerà al referente. Una volta ricevuta la scheda, il componente del Team antibullismo informa i restanti membri del Team, il coordinatore di classe della vittima e quello del bullo/i e il Dirigente.

Non è detto che la prima segnalazione corrisponda necessariamente a un vero e proprio caso di bullismo/cyberbullismo, poiché ha solo lo scopo di attivare un processo di presa in carico di una situazione che deve essere valutata in modo approfondito.

In relazione alle segnalazioni, è importante porre in essere una prima valutazione di gravità e una solerte decisione sulle azioni da intraprendere. Quando si verificano episodi acuti di bullismo, la prima azione deve essere orientata alla tutela della vittima, includendo, successivamente, il bullo/prevaricatore e il gruppo classe. In generale, in caso di episodio sospetto e/o denunciato, è consigliato seguire il seguente schema di intervento:

- colloquio individuale con la vittima;
- colloquio individuale con il bullo; o possibile colloquio con i bulli insieme (in caso di gruppo);
- possibile colloquio con vittima e bullo/i, se le condizioni di consapevolezza lo consentono;
- coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i.

Tuttavia, essendo ogni situazione di bullismo differente in termini di modalità, è opportuno valutare di volta in volta quale sia l'ordine più efficace.

Si ricorda che, in base alle norme vigenti:

- in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della Scuola segnalare l'evento all'autorità giudiziaria;
- in caso di segnalazione di episodi cyberbullismo, il Dirigente scolastico ha l'obbligo di informare tempestivamente la famiglia come indicato nella L. 71/2017.

Si consiglia, in ogni caso, una preventiva consultazione con il Team Antibullismo e per l'Emergenza al fine di concordare al meglio le comunicazioni ed eventuali strategie d'intervento. Se la prima segnalazione arriverà al Dirigente Scolastico, esso provvederà ad inoltrare il documento al Referente *bullismo/cyberbullismo* che contatterà e convocherà il Team di gestione dell'emergenza.

## FASE 2: VALUTAZIONE APPROFONDATA

Nella fase due di valutazione approfondita, il referente/il Team bullismo/ cyberbullismo provvederà a raccogliere le informazioni sull'accaduto utilizzando la *Scheda (Modulo) di valutazione approfondita* (Allegato n.3), il *Modulo di Fenomenologia del bullismo: il gruppo e il contesto* (allegato n.4) e il *modulo di valutazione del rischio* (allegato n.5), per valutare se si è di fronte a un caso di bullismo/cyber, di che tipo, la frequenza, la gravità. In questa fase è importante astenersi dalla formulare giudizi; è, piuttosto, necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.

La valutazione approfondita avviene attraverso i colloqui, da svolgersi da parte del Team per l'Emergenza entro pochi giorni da quando è stata presentata la prima segnalazione, e ha lo scopo di:

- valutare la tipologia e la gravità dei fatti;
- capire il livello di sofferenza della vittima;
- valutare le caratteristiche di rischio del bullo;
- avere informazioni sull'accaduto;
- prendere una decisione per la gestione del caso.

Tutto il Consiglio di Classe costituisce parte coinvolta e di supporto nell'affrontare la situazione segnalata al fine di raccogliere ulteriori informazioni (anche attraverso la somministrazione di appositi strumenti agli alunni quali self report, questionari) concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola.

## FASE 3: GESTIONE DEL CASO

Dalla lettura dei dati della scheda di valutazione approfondita è possibile stabilire il livello di rischio e, conseguentemente, il tipo di intervento da fare.

<b>Livello di rischio di bullismo e di vittimizzazione</b>	<b>Livello sistematico di bullismo e di vittimizzazione</b>	<b>Livello di urgenza di bullismo e di vittimizzazione</b>
<b>Codice verde</b>	<b>Codice giallo</b>	<b>Codice rosso</b>
Situazione da monitorare con interventi preventivi in classe	Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Interventi di emergenza con supporto della rete

Sulla base di quanto rilevato:

- Se i fatti non sono configurabili come bullismo o cyberbullismo, *codice verde*, non si interverrà in modo specifico, ma si proseguirà con il piano educativo (prevenzione universale).
- Se i fatti sono confermati da prove oggettive *codice giallo o codice rosso*: raccolte le informazioni e valutata la gravità della situazione della vittima, del bullo e del gruppo/contesto il Team deciderà quali azioni intraprendere procedendo con la convocazione del Consiglio di classe e la valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità.

codice verde	codice giallo	codice rosso
approccio educativo con la classe	approccio educativo con la classe	intervento individuale
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Docenti di classe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Docenti di classe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Psicologo della scuola</li> <li>• Docente con competenze trasversali</li> </ul>
	intervento individuale	supporto a lungo termine e di rete
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Psicologo della scuola</li> <li>• Docente con competenze trasversali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accesso ai servizi del territorio tramite Dirigente Scolastico;</li> <li>• Team bullismo;</li> <li>• Famiglia</li> </ul>
	gestione della relazione	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Psicologo della scuola</li> <li>• Docente con competenze trasversali</li> <li>• Team bullismo</li> </ul>	
	coinvolgere la famiglia	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirigente Scolastico</li> <li>• Team bullismo</li> </ul>	

Il livello di urgenza di bullismo e vittimizzazione prevede:

1. Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta);
2. Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione scritta del Dirigente);
3. Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Carabinieri, Polizia Postale, ecc.) per attivare un procedimento di ammonimento o penale (eventuale querela di parte);
4. Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

#### **FASE 4: IL MONITORAGGIO**

Dopo la segnalazione del caso, la valutazione approfondita e la scelta dell'intervento/degli interventi, una volta messe in atto la/le diverse azioni, il passaggio successivo sarà quello del monitoraggio (allegato 6). Lo scopo generale è quello di valutare l'eventuale cambiamento a seguito dell'intervento/degli interventi (es. sono terminati i comportamenti di bullismo messi in atto verso la vittima) e se tale miglioramento della situazione rimanga stabile nel tempo (es. non si ripresentino prese in giro dopo qualche settimana quando

l'attenzione sul caso potrà sembrare diminuita).

In particolare, si prevedono due momenti: a breve termine, per verificare se qualcosa è cambiato, cioè se la vittima ha percepito di non essere più vittima oppure se il bullo/ bulli hanno fatto quanto concordato durante i colloqui con il team o con gli insegnanti; a lungo termine per verificare che la situazione si mantenga nel tempo.

Se il monitoraggio evidenzia che la situazione non è risolta, allora il processo deve iniziare di nuovo.

## ART.14 - ANALISI DEI RISCHI

Direttamente coinvolto nella gestione dei vari casi è il Team bullismo e cyberbullismo d'Istituto. Il Team è responsabile della presa in carico e della valutazione del caso, della decisione relativa alla tipologia di interventi da attuare, nonché del monitoraggio del caso nel corso del tempo, il tutto in collaborazione con il Dirigente, gli altri docenti e i genitori degli alunni coinvolti.

Il passo successivo alla prima segnalazione è quello di svolgere una valutazione più approfondita dell'accaduto attraverso colloqui con le persone coinvolte allo scopo di valutare la tipologia e la gravità e poter definire il successivo tipo di intervento.

La valutazione, condotta dal Team specializzato, potrebbe essere fatta potenzialmente con tutti gli autori direttamente e indirettamente coinvolti: chi ha fatto la prima segnalazione, vittima, compagni testimoni, insegnanti di classe, genitori, bullo/i. La scelta della modalità dipende dal tipo di situazione. Le aree di approfondimento riguardano: l'evento, le persone coinvolte nei diversi ruoli, la tipologia di comportamento e la loro durata. La valutazione prevede la compilazione della scheda di valutazione approfondita e della scheda di Analisi del Rischio.

Di seguito riportiamo le tabelle riportate nelle schede corrispondenti:

### LA VALUTAZIONE DELL'INSEGNANTE (allegato n.1)

	MAI	RARAMENTE	QUALCHE VOLTA	SPESSO	SEMPRE
È stato picchiato, preso a calci, spinto dai compagni?	0	1	2	3	4
Ha picchiato, preso a calci, spinto dai compagni?	0	1	2	3	4
Sono state dette cose cattive sul suo conto o stato escluso dal gruppo?	0	1	2	3	4
Ha detto cose cattive riguardo i compagni o escluso qualcuno dal gruppo?	0	1	2	3	4
È stato chiamato con brutti nomi o preso in giro?	0	1	2	3	4
Ha chiamato i compagni con brutti nomi o preso in giro gli altri?	0	1	2	3	4

### VALUTAZIONE APPROFONDATA DEI CASI DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE (allegato 3)

La vittima presenta	NON VERO	IN PARTE – QUALCHE VOLTA VERO	SPESSO VERO
Cambiamenti rispetto a come era prima			
Ferite o dolori fisici non spiegabili			
Paura di andare a scuola (non va volentieri)			
Paura di prendere l'autobus; richiesta di essere accompagnato; richiesta di fare una strada diversa			
Difficoltà relazionali con i compagni			

Isolamento/rifiuto			
Bassa autostima			
Cambiamento nell'umore generale (triste, depressa, sola/ritirata)			
Manifesta disagio fisico-comportamentale (mal di testa, mal di pancia, non mangia, non dorme...)			
Cambiamenti notati dalla famiglia			
Impotenza e difficoltà a reagire			

## GRAVITÀ DELLA SITUAZIONE DELLA VITTIMA

codice verde	codice giallo	codice rosso
PRESENZA DI TUTTE LE RISPOSTE CON LIVELLO 1	PRESENZA DI ALMENO UNA RISPOSTA CON LIVELLO 2	PRESENZA DI ALMENO UNA RISPOSTA CON LIVELLO 3
VERDE 	GIALLO 	ROSSO 

## SINTOMATOLOGIA DEL BULLO/CYBERBULLO

Il Bullo/cyberbullo presenta	NON VERO	IN PARTE – QUALCHE VOLTA VERO	MOLTO - SPESSO VERO
1. Comportamenti di dominanza verso i pari	1	2	3
2. Comportamenti che prendono di mira i compagni più deboli	1	2	3
3. Uno status per cui gli altri hanno paura di lui/lei	1	2	3
4. Mancanza di paura/preoccupazione per le conseguenze delle proprie azioni	1	2	3
5. Assenza di sensi di colpa (se e rimproverato non dimostra sensi di colpa)	1	2	3
6. Comportamenti che creano pericolo per gli altri	1	2	3
7. Cambiamenti notati dalla famiglia	1	2	3

## GRAVITÀ DELLA SITUAZIONE DEL BULLO/CYBERBULLO

codice verde	codice giallo	codice rosso
PRESENZA DI TUTTE LE RISPOSTE CON LIVELLO 1	PRESENZA DI ALMENO UNA RISPOSTA CON LIVELLO 2	PRESENZA DI ALMENO UNA RISPOSTA CON LIVELLO 3
		




## ART.15 - DECISIONE

In base alle informazioni acquisite dalle diverse sezioni

- gravità della sintomatologia della vittima
- gravità della sintomatologia del bullo

si delinea il livello di priorità dell'intervento, che va da un livello meno grave (verde), a un livello

sistematico più grave (giallo) fino ad un livello molto grave di emergenza (rosso). In base al livello verranno poi delineate le azioni da intraprendere. Il team per l'emergenza, una volta decisa la tipologia di intervento da attuare, ha il compito di coinvolgere le altre figure che supporteranno nella realizzazione dell'intervento/degli interventi (es. i docenti della classe per l'intervento educativo con la classe).

codice verde	codice giallo	codice rosso
<b>Livello di rischio di bullismo e di vittimizzazione</b>	<b>Livello sistematico di bullismo e di vittimizzazione</b>	<b>Livello di urgenza di bullismo e di vittimizzazione</b>
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a Scuola e in sequenza. Coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Interventi di emergenza con supporto della rete
		

## ART. 16 - MISURE RIEDUCATIVE PER I MINORI

(R.D.L. del 20 luglio 1934, n.1404 o "LEGGE MINORILE")

Per poter procedere penalmente nei confronti di un minore è necessario che questi sia imputabile, ovvero che sia stata valutata la capacità del minore per essere dichiarato responsabile di un reato e essere sottoposto a una pena. Il principio di imputabilità è affermato con i seguenti articoli di legge:

- l'art. 97 del Codice penale indica che il minore infraquattordicenne non è mai imputabile.
- l'art. 98 del Codice penale indica che "è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto 14 anni ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di volere."
- l'art. 98 del c.p., per i minori dai 14 ma non ancora i 18 la capacità di intendere e di volere in relazione al reato compiuto deve essere sempre accertata, mentre per gli adulti autori di reato è presunta.

In risposta all'esigenza di individuare un organo specializzato, a tutela della particolarità dell'utenza, del carattere evolutivo e, quindi, non definitivo del momento adolescenziale, è stato introdotto il **R.D.L. del 20 luglio 1934, n.1404**, che ha istituito il Tribunale per i minorenni.

Il testo ha subito nel tempo numerosi adeguamenti e, con l'art.2 della legge n. 70/2024, ha modificato l'art.25 del R.D.L. 1404/1934 introducendo le seguenti "misure rieducative":

- la mediazione (attivabile dal PMM);
- il progetto rieducativo (con funzione riparativa o rieducativa);
- affidamento temporaneo ai servizi sociali;
- collocamento temporaneo in struttura;

La Legge 70/2024 introduce, pertanto, novità riguardo alle misure rieducative previste per i minori responsabili di "condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali, cose ovvero lesive della dignità altrui". L'attività di segnalazione del minore al Tribunale per i minorenni diventa di esclusiva competenza del Pubblico Ministero, il quale può alternativamente attivare un percorso di mediazione oppure chiedere al Tribunale di disporre un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa, da svolgersi sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili. Tale intervento può prevedere lo svolgimento di attività di volontariato sociale nonché la partecipazione a laboratori teatrali, di scrittura creativa, a corsi di musica, ad attività sportive, artistiche e a tutte quelle attività idonee a sviluppare nel minore sentimento di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente.

## ART.17 - SANZIONI DISCIPLINARI

Il Consiglio di Classe attiva nei confronti delle studentesse e degli studenti che commettono atti di bullismo e cyberbullismo, azioni/sanzioni di carattere educativo finalizzate al recupero della correttezza comportamentale e il rafforzamento della responsabilità, a tutela di una serena convivenza per l'intera comunità scolastica. Provvedimenti ed atti relativi alle azioni/sanzioni saranno inseriti nel fascicolo personale dello/a studente/essa per tutto il percorso scolastico, trasferimento o passaggio di grado scolastico. Tali sanzioni completano quanto riportato sul **Regolamento d'Istituto**.

### SANZIONI DISCIPLINARI

BENE TUTELATO	ESEMPI DI INFRAZIONE	SANZIONE
<p><b>Rispetto degli altri</b></p> <p><b>Dignità della persona:</b> Comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali</p>	<p><b>Fattispecie:</b> Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti; atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli.</p> <p><b>Aggravante</b> Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, cc.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo</li><li>● Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg</li><li>● Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg</li><li>● Se reato: procedura perseguibile d'ufficio</li></ul> <p>La sanzione potrebbe scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti.</p>
<p><b>Integrità fisica e morale</b></p>	<p><b>Fattispecie:</b> Ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone.</p> <p><b>Aggravante</b> Se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc., occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi. Essi sono ritenuti comportamenti GRAVI.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo</li><li>● Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg</li><li>● Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg</li></ul> <p>Se reato: procedura perseguibile d'ufficio La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti</p>

BENE TUTELATO	ESEMPI DI INFRAZIONE	SANZIONE
<p><b>Rispetto delle norme di sicurezza e delle norme che tutelano la salute</b></p>	<p><b>Fattispecie:</b> Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre, libri, lavagne...).</p> <p><b>Aggravanti</b> Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora ripresi, diffusi e condivisi attraverso pagine social, piattaforme web, servizi di messaggia istantanea.</p> <p>I video possono essere considerati prove di un reato commesso e i supporti su cui sono diffusi connessi alle indagini necessarie alla determinazione dei responsabili. È importante non compiere nessun tipo di azione tecnica sui supporti (accendere, spegnere il cellulare, cancellare foto, video, ecc.).</p>	<p>La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere i filmati con un forte rischio di emulazione da parte di altri studenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo</li> <li>● Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg</li> <li>● Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg</li> <li>● Se reato: procedura perseguibile d'ufficio</li> </ul>

## ART.18 - SEGNALAZIONI E NUMERI TELEFONICI DEDICATI

### Help Line

La linea di ascolto **1.96.96** e la chat di Telefono Azzurro accolgono qualsiasi richiesta di ascolto e di aiuto da parte di bambini/e e ragazzi/e fino ai 18 anni o di adulti che intendono confrontarsi su situazioni di disagio/pericolo in cui si trova un minorenne. Il servizio di *helpline* è riservato, gratuito e sicuro, dedicato ai giovani o ai loro familiari che possono chattare, inviare e-mail o parlare al telefono con professionisti qualificati relativamente a dubbi, domande o problemi legati all'uso delle nuove tecnologie digitali e alla sicurezza online.

### Hot Line

Il servizio Hotline si occupa di raccogliere e dare corso a segnalazioni, inoltrate anche in forma anonima, relative a contenuti pedopornografici e altri contenuti illegali/dannosi diffusi attraverso la rete.

I due servizi messi a disposizione dal Safer Internet Center sono il “Clicca e Segnala” di Telefono Azzurro e “STOP-IT” di Save the Children. Una volta ricevuta la segnalazione, gli operatori procederanno a coinvolgere le autorità competenti in materia. Telefono Azzurro offre un servizio di hotline, gestito dal servizio “Emergenza Infanzia 114”, attraverso cui è possibile segnalare contenuti illeciti o potenzialmente lesivi per bambini e adolescenti.

Tale servizio “Emergenza Infanzia 114” è accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle 24 ore, con il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi più gravi, informare prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo

segnalata.

**Centro nazionale anticyberbullismo (CNAC)** intende offrire un primo consulto legale gratuito, in modo da permettere alle vittime di cyberbullismo e abusi online (o alle loro famiglie/insegnanti) di essere nella condizione di conoscere e poter esercitare i propri diritti.

## **ART.19 - II SITO SCOLASTICO**

Il sito istituzionale della scuola contiene una sezione dedicata al bullismo-cyberbullismo, visibile e facilmente raggiungibile con tutto il materiale di interesse. Tale sezione è comunicata con circolare alle varie componenti della scuola, indicando che la stessa è direttamente raggiungibile tramite uno specificato link.

## **ART.20 - DISPOSIZIONI FINALI**

Nell'ottica di garantire un ambiente scolastico e un clima in classe di serena convivenza e di apertura a diverse culture e personalità e di favorire la crescita umana, il rispetto, la cooperazione e l'apprendimento, l'I. M. Licei "Tommaso Campanella", con il presente *Codice interno*, s'impegna a prevenire e porre rimedio a manifestazioni che ostacolano i processi di sana convivenza con particolare riferimento a dinamiche di bullismo in ogni sua forma, attivando adeguate azioni di carattere educativo ed informativo, sulla scorta delle linee di orientamento e delle normative vigenti e prevedendo eventuali sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

Eventuali modifiche al presente Codice potranno essere apportate dall'istituzione, previo confronto con le parti interessate, al fine di garantire un miglioramento continuo delle misure di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo.

Il presente Codice entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2024/25 ed è fatto obbligo all'intera comunità scolastica di rispettarlo.

Belvedere Marittimo, 15 aprile 2025

### ***TEAM Antibullismo/Cyberbullismo e TEAM per l'emergenza:***

**Francesca Pizzuti** (*referente per il bullismo e cyberbullismo (previsto dalla L. 71/2017)*)

**Rita Pisino** (*docente psicopedagoga*)

**Vincenzo Lancellotta** (*animatore digitale*)

**Giovanni Cirelli** (*funzione strumentale Area informatica e tecnologica*)

**Laura Gentile** (*funzione strumentale Area 1 coordinamento e valutazione e Area 2 formazione del personale docente*)

**Nadia Savio** (*docente di Lingua spagnola*)

**Francesca Rennis** (*docente di Storia e filosofia*)

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Dott.ssa Annina Carnevale**

# **ALLEGATI**

**MODULO PER LA VALUTAZIONE DELL'INSEGNANTE**  
*(allegato n.1)*

Cognome e nome dell'alunno/a

---

Data \_\_\_\_\_

Pensando al comportamento dell'alunno/a in questione, risponda alle affermazioni e troverà sotto, barrando una delle seguenti caselle: mai, raramente, qualche volta, spesso, sempre.

	<b>MAI</b>	<b>RARAME NTE</b>	<b>QUALCHE VOLTA</b>	<b>SPESSO</b>	<b>SEMPRE</b>
È stato picchiato, preso a calci, spinto dai compagni?	0	1	2	3	4
Ha picchiato, preso a calci, spinto dei compagni?	0	1	2	3	4
Sono state dette cose cattive sul suo conto o è stato escluso dal gruppo?	0	1	2	3	4
Ha detto cose cattive riguardo ai compagni o ha escluso qualcuno dal gruppo?	0	1	2	3	4
È stato chiamato con brutti nomi o preso in giro?	0	1	2	3	4
Ha chiamato i compagni con brutti nomi o ha preso in giro gli altri?	0	1	2	3	4

IL DOCENTE

---

**Modulo di Prima segnalazione dei casi di presunto bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione (allegato n.2)**

Data: \_\_\_\_\_

Nome di chi compila la segnalazione: \_\_\_\_\_

Scuola: \_\_\_\_\_ Plesso: \_\_\_\_\_

1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo era:

- la vittima: \_\_\_\_\_
- un compagno della vittima, nome: \_\_\_\_\_
- insegnante, nome e cognome: \_\_\_\_\_
- altri: \_\_\_\_\_

2. Chi è l'alunno/a che ha subito atti di bullismo e/o cyberbullismo?

Vittima: \_\_\_\_\_ Classe: \_\_\_\_\_

Altre vittime: \_\_\_\_\_ Classe: \_\_\_\_\_

Altre vittime: \_\_\_\_\_ Classe: \_\_\_\_\_

3. Come si chiama l'autore/i del presunto atto di bullismo e/o cyberbullismo?

Nome e Cognome: \_\_\_\_\_ Classe: \_\_\_\_\_

Nome e Cognome: \_\_\_\_\_ Classe: \_\_\_\_\_

Nome e Cognome: \_\_\_\_\_ Classe: \_\_\_\_\_

4. Con quali modalità si sono svolti i fatti? (Descrivere l'accaduto)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

5. Quante volte sono successi gli episodi

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

6. In quale ambiente della scuola è accaduto?

- aula \_\_\_\_\_ (specificare quale)

- bagni
- corridoi
- palestra
- aula informatica
- mensa
- cortile esterno
- altro \_\_\_\_\_

7. Chi ha assistito all'episodio?

\_\_\_\_\_

8. È la prima volta che accade?

- Sì
- No

Se non è la prima volta, da quanto tempo accade lo stesso episodio?

\_\_\_\_\_

9. La vittima è stata minacciata di non raccontare il fatto?

- Sì
- No

Se la risposta è sì, da chi è stata minacciata?

\_\_\_\_\_

**Modulo di Valutazione approfondita dei casi di bullismo e vittimizzazione  
(allegato n.3)**

Nome del membro del TEAM che compila lo screening:

\_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Scuola: \_\_\_\_\_

Plesso: \_\_\_\_\_

1. Data di segnalazione del caso di bullismo era: \_\_\_\_\_

2. La persona che ha segnalato il caso di bullismo era:

- la vittima
- un compagno della vittima, nome \_\_\_\_\_
- Madre/Padre della vittima, nome \_\_\_\_\_
- Insegnante, nome \_\_\_\_\_
- Altri: \_\_\_\_\_

3. Nome e ruolo della persona della scuola che ha compilato il modulo del pre- screening

\_\_\_\_\_

4. Vittima, nome: \_\_\_\_\_

Altre vittime, nome e cognome: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Altre vittime, nome e cognome: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

5. Il bullo o i bulli

Nome e Cognome: \_\_\_\_\_

Nome e Cognome: \_\_\_\_\_

Nome e Cognome: \_\_\_\_\_

6. Che tipo di prepotenze sono accadute? Dare esempi concreti degli episodi

---

---

7. In base alle informazioni raccolte, che tipo di bullismo è avvenuto?

- È stato offeso, ridicolizzato e preso in giro in modo offensivo (a)
- È stato ignorato completamente o escluso dal suo gruppo di amici (b)
- È stato picchiato, ha ricevuto dei calci o è stato spintonato (c)
- Sono stati messe in giro bugie/voci che hanno portato gli altri a odiarlo (d)
- Gli sono stati presi dei soldi o altri effetti personali (o sono stati rotti) (e)
- È stato minacciato o obbligato a fare certe cose che non voleva fare (f)
- Gli hanno dato dei brutti nomi, hanno fatto brutti commenti o gesti sulla sua etnia, colore della pelle, religione, orientamento sessuale o identità di genere (g)
- Ha subito delle offese o molestie sessuali, attraverso brutti nomi, gesti (h)
- È stato escluso da chat di gruppo, da gruppi WhatsApp o da gruppi online (i)
- Ha subito delle prepotenze online tramite computer o smartphone con messaggi offensivi, postando fotografie su Facebook, su WhatsApp, Twitter o tramite qualsiasi altri social media (j)
- Ha subito appropriazione di informazioni personali e utilizzo sotto falsa identità della propria password, account (e-mail, Facebook, .....), rubrica del cellulare (k)

Altro: \_\_\_\_\_

8. Quante volte sono successi gli episodi di bullismo?

---

9. Quando è successo l'ultimo episodio di bullismo?

---

10. Da quanto tempo il bullismo va avanti?

---

11. Si sono verificati episodi anche negli anni precedenti?

---

12. Sofferenza della vittima:

---

---

---

---

**Fenomenologia del bullismo: il gruppo e il contesto (Allegato n. 4)**

1. Da quanti compagni è sostenuto il bullo? \_\_\_\_\_

2. Gli studenti che sostengono attivamente il bullo:

Nome e Cognome: \_\_\_\_\_

Classe: \_\_\_\_\_

Nome e Cognome: \_\_\_\_\_

Classe: \_\_\_\_\_

Nome e Cognome: \_\_\_\_\_

Classe: \_\_\_\_\_

3. Quanti compagni supportano la vittima o potrebbero farlo?

\_\_\_\_\_

4. Gli studenti che possono sostenere la vittima

Nome e Cognome: \_\_\_\_\_

Classe: \_\_\_\_\_

Nome e Cognome: \_\_\_\_\_

Classe: \_\_\_\_\_

Nome e Cognome: \_\_\_\_\_

Classe: \_\_\_\_\_

5. Gli insegnanti sono intervenuti in qualche modo?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

6. La famiglia o altri adulti hanno cercato di intervenire? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

7. La famiglia ha chiesto aiuto? \_\_\_\_\_




\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Valutazione del rischio (allegato n. 5)

### SINTOMATOLOGIA DELLA VITTIMA

La vittima presenta (entità del danno)	NON VERO	IN PARTE – QUALCHE VOLTA VERO	SPESSO VERO
Cambiamenti rispetto a come era prima	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Ferite o dolori fisici non spiegabili	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Paura di andare a scuola (non va volentieri)	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Paura di prendere l'autobus; richiesta di essere accompagnato; richiesta di fare una strada diversa	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Difficoltà relazionali con i compagni	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Isolamento/rifiuto	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Bassa autostima	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Cambiamento nell'umore generale (triste, depressa, sola/ritirata)	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Manifesta disagio fisico-comportamentale (mal di testa, mal di pancia, non mangia, non dorme...)	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Cambiamenti notati dalla famiglia	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Impotenza e difficoltà a reagire	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

### GRAVITA' DELLA SITUAZIONE DELLA VITTIMA

codice verde	codice giallo	codice rosso
<b>PRESENZA DI TUTTE LE RISPOSTE CON LIVELLO 1</b>	<b>PRESENZA DI ALMENO UNA RISPOSTA CON LIVELLO 2</b>	<b>PRESENZA DI ALMENO UNA RISPOSTA CON LIVELLO 3</b>
VERDE 	GIALLO 	ROSSO 

### SINTOMATOLOGIA DEL BULLO/CYBERBULLO




Il Bullo/cyberbullo presenta (probabilità di accadimento)	NON VERO	IN PARTE – QUALCHE VOLTA VERO	MOLTO - SPESSO VERO
Comportamenti di dominanza verso i pari	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Comportamenti che prendono di mira i compagni più deboli	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Uno status per cui gli altri hanno paura di lui/lei	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Mancanza di paura/preoccupazione per le conseguenze delle proprie azioni	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Assenza di sensi di colpa (se e rimproverato non dimostra sensi di colpa)	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Comportamenti che creano pericolo per gli altri	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Cambiamenti notati dalla famiglia	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

## GRAVITÀ DELLA SITUAZIONE DEL BULLO/CYBERBULLO

<b>codice verde</b>	<b>codice giallo</b>	<b>codice rosso</b>
<b>PRESENZA DI TUTTE LE RISPOSTE CON LIVELLO 1</b>	<b>PRESENZA DI ALMENO UNA RISPOSTA CON LIVELLO 2</b>	<b>PRESENZA DI ALMENO UNA RISPOSTA CON LIVELLO 3</b>
		

## DECISIONE

In base alle informazioni acquisite dalle diverse sezioni (gravità della sintomatologia della vittima, gravità della sintomatologia del bullo, caratteristiche del quadro contestuale del gruppo classe e della famiglia), si delinea come livello di priorità dell'intervento:

<b>codice verde</b>	<b>codice giallo</b>	<b>codice rosso</b>
<b>Livello di rischio di bullismo e di vittimizzazione</b>	<b>Livello sistematico di bullismo e di vittimizzazione</b>	<b>Livello di urgenza di bullismo e di vittimizzazione</b>
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a Scuola e in sequenza. Coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Interventi di emergenza con supporto della rete
		

## **Modulo di Monitoraggio (Allegato n.6)**

### **PRIMO MONITORAGGIO**

In generale la situazione è:

- Migliorata
- Rimasta invariata
- Peggiorata

Descrivere come: \_\_\_\_\_

---

---

### **SECONDO MONITORAGGIO**

In generale la situazione è:

- Migliorata
- Rimasta invariata
- Peggiorata

Descrivere come: \_\_\_\_\_

---

---

### **TERZO MONITORAGGIO**

In generale la situazione è:

- Migliorata
- Rimasta invariata
- Peggiorata

Descrivere come: \_\_\_\_\_

---

---

### **QUARTO MONITORAGGIO**

In generale la situazione è:

- Migliorata
- Rimasta invariata
- Peggiorata

Descrivere come: \_\_\_\_\_

---

---

**Scheda di segnalazione del Dirigente ad altre autorità competenti  
(Forze di Polizia/Autorità giudiziaria)  
(Allegato n.7)**

Il MI propone questa scheda fac-simile nelle "Linee di orientamento 2021 per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo".

In caso di reale necessità, il modulo andrà compilato dal Dirigente scolastico secondo le procedure adottate dall'istituzione scolastica.

**ISTITUTO SCOLASTICO segnalante:**

---

---

**Indirizzo:**

---

---

**Recapito telefonico:**

---

---

**Dirigente Scolastico:**

---

---

**Referente:**

---

---

Descrizione del fatto o situazione di rischio

*(modalità, luogo, data, testimoni con nome e cognome)*

---

---

---

---

---

---

---

---

Persone indicate quali autori del fatto

*(con indicazione delle generalità e di ogni elemento utile alla loro identificazione, ad esempio: parente, amico, vicino di casa, conoscente...)*

---

---

---

ALLEGATI

*(relazioni, segnalazioni pregresse, elaborati dello studente riconducibili alla vicenda, comunicazioni scuola/famiglia, eventuali certificati medici e quanto altro utile alla ricostruzione dei fatti)*

---

---

LUOGO DATA

-----

FIRMA

Il Dirigente scolastico